******

***Spett.le Dogana di competenza***

Con la presente, sulla base delle nostre istruzioni di cui sotto, vi autorizziamo a svolgere per nostro conto le operazioni doganali di importazione/esportazione in rappresentanza diretta/indiretta relative alla spedizione anche dandone mandato al vostro Dichiarante Doganalista, regolarmente abilitato ed iscritto all’Albo, a cui diamo procura a rappresentarci di fronte a terzi esclusivamente in relazione alla presente operazione.
La sottoscritta si impegna inoltre ad adempiere agli obblighi imposti dal DL 223/2006 (Decreto Bersani) convertito con L. 248/2006 ed a fornire tutte le informazioni/documentazioni integrative eventualmente richieste dall’Amministrazione Finanziaria anche ai sensi dell’ Art. 181 bis del Regolamento (CE) n.2454/93.

**Il sottoscritto MARCO PELLEGATTI, in qualità di responsabile amministrativo, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la merce relativa alla fattura nr. 23012520 con destinazione TURCHIA Origine: ITALY/THAILANDIA/CHINA voci doganali: 54082210-54076130-54079200**

La spedizione in oggetto **NON** è vincolata a licenza di esportazione/importazione e quindi:

**Y904-Y906** BENI USATI PER PENA DI MORTE, TORTURE, ECC. Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (UE) 2019/125 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che abroga il regolamento (CE) n.1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

**Y901** BENI A DUPLICE USO Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to Delegato (UE) 2022/1 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica il Reg.to (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso rifusione del Reg.to (CE) n. 428/2009;

 **Y900** CONVENZIONE DI WASHINGTON Non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, modificato con Reg.to (UE)2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017, con Reg.to di Esecuzione (UE) 2017/1915 della Commissione del 19 ottobre 2017 e con il Reg.to UE 2117/19 della Commissione del 29 novembre 2019 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

**Y922** PELLICCIA DI CANE E GATTO Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (CE) n.1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono;

**CADD 4099** Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (UE) n.1210/2003 del Consiglio del 07 luglio 2003 e successive modificazioni, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iraq e che abroga il regolamento (UE) n.2465/1996; regolamento (UE) regolamento (UE) n.2465/1996;

**Y903** BENI CULTURALI Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (CE) n.116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali;

**Y916-Y917** SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (UE) n.649/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose e successive modificazioni;

**CADD 3249** Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (CE) n.111/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi e successive modificazioni;

**CADD 3201** NON CONTENENTE MISCUGLI DI SOSTANZE CHIMICHE Non si tratta di miscugli contenenti una o più delle seguenti sostanze: efedrina, pseudo-efedrina, safrolo: LPS/SPX;

**Y902** GAS FLURORATI Non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato I del Reg.to (UE) n. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che abroga il Reg.to (CE) n.842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

**CADD 4999** STRATO DI OZONO Non rientra nella normativa in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono (sostanze controllate, sostanze nuove, prodotti e apparecchiature che dipendono da tali sostanze) come da Reg.to (CE) n.1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 e successive modificazioni, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

**Y923** SPEDIZIONI DI RIFIUTI Non si tratta di prodotto soggetto alle disposizioni del Reg.to (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) normativa rifiuti;

**Y924** MERCURIO Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (UE) n.2017/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio;

**Y927** DIVIETO DI PESCA ILLEGALE Le merci dichiarate non sono contemplate dal Reg.to (CE) n.1005/2008 del Consiglio del 29/09/2008;

**Y949** Merci diverse da quelli descritti nelle note "MG" collegate alla misura (allegato III del Reg.to (UE) 267/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni);

**Y966** Beni diversi da quelli descritti nelle note "MG" collegate alla misura (allegato III del Reg.to (UE) 267/2012 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni);

**Y935-Y920** RESTRIZIONI SIRIA Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to UE N.1332/2013 del Consiglio né del Reg.to di Esecuzione (UE) 2016/1893 del Consiglio del 27 ottobre 2016, né del Reg.to (UE) n.509/2012 del Consiglio del 15 giugno 2012, né del Reg.to (UE) n.697/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013, né del Reg.to (UE) n.36/2012 del 18 gennaio 2012 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria;

**Y920** IRAN Non rientra nell'ambito di applicazione del Reg.to (UE) n.267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, né del Reg.to (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18 ottobre 2015 né del Reg.to di Esecuzione (UE) 2016/1375 della Commissione del 29 luglio 2016, né del Reg.to (UE) 2017/964 del Consiglio dell#8 giugno 2017 né nell'ambito di applicazione del Reg.to (UE) n.264/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 e successive modificazioni, concernenti misure restrittive nei confronti dell'Iran;

 **Y920-Y939** RUSSIA Non si tratta di merce soggetta alle restrizioni di cui alla decisione 512/2014 del Consiglio del 31.07.2014 né al Reg.to (UE) 833 del 31.07.2014 e successive modificazioni 2017 (cfr Reg.to (UE) N. 1290/2014 del Consiglio del 4 dicembre 2014) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in RUSSIA; Non rientra tra beni-parti appartenenti a mezzi di trasporto aventi più di 75 anni;

**Y938** UCRAINA Trattasi di libera esportazione anche con riguardo al Reg.to (UE) n.208/2014 del Consiglio del 5 marzo 2014 e successive modificazioni ed al Reg.to (UE) n.269/2014 del Consiglio del 17 marzo 2014 e successive modificazioni - concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

**Y920** LIBIA Non si tratta di merce soggetta alle restrizioni di cui al Reg.to (UE) n.44/2016 del Consiglio del 18 gennaio 2016 e successive modificazioni, che abroga il Reg.to (UE) n.204/2011, concerne misure restrittive in considerazione della situazione in Libia;

**Y920** COREA DEL NORD Non rientrano tra i beni previsti dal Reg.to CE 117/2008 del 28/01/2008 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) (misure restrittive nei confronti della REP.POP.DEM. della Corea (Nord Corea);

**Y920** COSTA D'AVORIO Non rientrano tra i beni previsti dal Reg.to (CE) n.668/2011 del 12/07/2011 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) del Consiglio che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio;

**Y920** ZIMBABWE Non rientra nel Reg.to (CE) n.314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe;

**Y920** REPUBBLICA DI GUINEA Non rientrano nel Reg.to (UE) n.1284/2009 del Consiglio del 22 dicembre 2009 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea;

**Y920** BIRMANIA/MYANMAR Non rientrano nel Reg.to (CE) n.747/2009 del 14/08/2009, Reg.to n.401/2013 del 02/05/2013 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) del Consiglio che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar;

**Y920** UZBEKISTAN Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to (CE) n.154/2009 del 23/02/200 9 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernente misure restrittive nel confronti dell’Uzbekistan;

**Y920** SUDAN Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to (CE) n.1354/05 del 17/08/2005 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernenti misure restrittive nei confronti del Sudan;

**Y920** VENEZUELA Non rientra nell'elenco dei beni come da Reg.to (UE) n.2063 del 13/11/2017 (eventuali e successive modifiche ed integrazioni) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

Sono inoltre vendute direttamente senza la partecipazione di intermediari.

Si dichiara inoltre che sono conformi alla Decisione CEE 1/2006 del 26.09.2006 in materia di origine/libera pratica e si conferisce mandato allo Spedizioniere/Doganalista al compimento delle operazioni doganali, manlevandolo da qualsiasi responsabilità legate direttamente o indirettamente all’espletamento della procedura oggetto del presente incarico.

**Gallarate, 26/09/2023** Pellegatti Marco

 Resp. Amministrativo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_